

R.G. 39849/07



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. I

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
7593 Sentenza
n. 4338 Cronologia
Rep 6348

in persona del giudice unico Dott. Vittorio Contento, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da ~~XXXXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in Roma, ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso l'Avv.to Licia D'Amico che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

LIVADIOTTI Stefano e GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari n.70 presso gli Avv.ti Virginia Ripa di Meana e Chiara Lembi che li rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori;

CONVENUTI

nonché

RINALDI TUFU Claudio, nella qualità di Direttore responsabile del settimanale L'Espresso, dom.to per la carica presso la sede del settimanale in Roma, via Cristoforo Colombo n.90

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

- Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile di Roma – respinta ogni contraria istanza – dichiarare il diritto del Dott. ~~XXXXXXXXXX~~ al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della pubblicazione dell'articolo "Lobbista all'amatriciana" di cui alla parte espositiva; conseguentemente condannare in solido il giornalista Stefano Livadiotti; il direttore responsabile pro-tempore del settimanale L'Espresso dott. Claudio Rinaldi Tufi; la soc. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. . Divisione L'Espresso in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Dott. ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di Euro 100.000,00 o altra di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi di legge. Spese di lite come per legge.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI LIVADIOTTI e L'ESPRESSO:

- Nel merito, rigettare in ogni caso le domande tutte di parte attrice come totalmente infondate in fatto ed in diritto ...;
- Omissis (in via istruttoria);
- Condannare in ogni caso l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio oltre IVA, CAP, spese generali e successive.

Con atto di citazione notificato alle controparti Livadiotti, L'Espresso e Rinaldi Tufi nelle date rispettivamente 29 e 30.5.2007 ed 11.6.2007, ~~Art. 1151 R. 1940~~ formulava le conclusioni sopra specificate.

Sosteneva il carattere diffamatorio di un articolo pubblicato sul settimanale L'Espresso del 19.3.1998 a firma del giornalista Stefano

Livadiotti ed allegava che lo stesso nonché il Direttore responsabile del settimanale, Claudio Rinaldi Tufi, erano stati già irrevocabilmente condannati al risarcimento del danno in proprio favore dal giudice penale, a seguito di costituzione di parte civile.

Il reato, invece, era stato dichiarato estinto in appello per intervenuta prescrizione.

Si costituivano il Livadiotti ed il Gruppo L'Espresso con comparsa in cui allegavano che i fatti di cui l'attore si doleva erano stati già oggetto di sue azioni risarcitorie, in sede penale e civile, in relazione a precedenti articoli pubblicati sempre sul settimanale L'Espresso e sul quotidiano "Il Messaggero" che ne trattavano; i relativi procedimenti erano ancora pendenti (all'epoca della costituzione).

In relazione ad uno di quegli articoli, comparso il 17.10.1996, il Tribunale civile di Roma aveva peraltro respinto la domanda di liquidazione del ~~RINNALDI~~, ritenendo già satisfattiva del danno non patrimoniale subito la provvisoria liquidata in sede penale, e pari a £.10.000,00; in relazione ad altro, comparso il 9.10.1997 il GUP aveva emesso in primo grado sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, poi impugnata.

Svolgevano poi i convenuti ampie argomentazioni in merito alla necessità, da parte dell'attore, di provare comunque i pretesi danni subiti, nonché il nesso di causalità tra gli stessi e la pubblicazione dell'articolo.

Rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.

La causa era istruita con prove documentali e testimoniali.

All'udienza del 6.10.2010 le parti precisavano le rispettive conclusioni, sicché la causa era riservata per la decisione con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. per memorie e repliche.

Per quanto riguarda la posizione dei convenuti Livadiotti e Rinaldi Tufi, osserva il giudicante che nella fattispecie non è da discutere dell'an

debeatur, giacché è pacifico e comprovato che sia il giornalista Livadiotti che il Direttore del settimanale Rinaldi Tufi sono stati già irrevocabilmente condannati al risarcimento dei danni arrecati all'attore Rigoni, costituitosi parte civile, dal giudice penale.

Quanto viene dedotto dal Livadiotti, in ordine alla mancanza di efficacia extrapenale della sentenza che dichiara la prescrizione del reato è qui del tutto irrilevante, giacché in sede penale non è stata solo dichiarata (in appello) la estinzione per prescrizione del reato di diffamazione ma, essendo stata esercitata l'azione civile dal danneggiato, l'imputato è stato comunque condannato al risarcimento del danno in suo favore.

Il dato (ipotesi oggi disciplinata dall'art.578 c.p.p.) è d'altronde assolutamente pacifico anche alla lettura della sentenza della Corte D'Appello prodotta dall'attore (n.198/06 dell'11.1.2006), laddove recita testualmente che "va pronunciata la declaratoria di estinzione per prescrizione dei delitti rispettivamente ascritti agli imputati, con la conferma, comunque, dei capi della sentenza impugnata concernenti gli interessi civili, considerato che le condotte del giornalista e del direttore responsabile del settimanale hanno rivelato i caratteri dell'illiceità ed hanno prodotto al soggetto diffamato un danno risarcibile".

Ne consegue che tutte le (ampie) difese svolte dal predetto convenuto Livadiotti in merito alla mancata prova del verificarsi di un danno, nonché del nesso di causalità tra questo e la pubblicazione dell'articolo, sono del tutto irrilevanti in questo giudizio in cui deve darsi per definitivamente dimostrato che il ~~Rigoni~~ ha subito un danno risarcibile in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio a firma del Livadiotti e per omesso controllo da parte del direttore responsabile Rinaldi Tufi (il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte D'Appello risulta dichiarato inammissibile con ordinanza del 13.3.2007 (v. doc. 4 delle produzioni dell'attore).

Il Gruppo Editoriale non ha invece partecipato al procedimento penale, sicché la sentenza suddetta non può fare stato nei suoi confronti, secondo i principi generali.

Ritiene il giudicante, tuttavia, che nella specie non sia da revocare in dubbio che l'articolo in questione avesse un carattere diffamatorio per il ~~R~~ quest'ultimo, infatti, dopo che il giornalista si è diffuso in merito alla figura ed alla "carriera" di tale Filippo Troja, descritto come uno spregiudicato faccendiere sottoposto ad indagini dalla Procura milanese per "associazione per delinquere ancora perdurante avente per scopo corruzione, corruzione in atti giudiziari, riciclaggio", viene genericamente e senza allegazione di alcun fatto concreto, accostato al detto Troja, il quale lo avrebbe "traghettato" alla guida di una task force di finanzieri nell'azienda Ferrovie dello Stato.

Tale ultima formula, priva di specificazioni, lascia intendere al lettore che il ~~R~~, già alto ufficiale della Guardia di Finanza, si sarebbe avvalso del "losco" personaggio Troja, con cui avrebbe avuto, dunque, pregressi rapporti – non meglio specificati dall'autore dell'articolo e tali da destare inquietanti interrogativi in considerazione di quanto diffusamente esposto in merito al "lobbista" Troja – , per conseguire il ruolo di guida del servizio di "auditing" della F.S. S.p.a. (una sorta di servizio di vigilanza diretto a controllare, in particolare con riferimento alle spese, l'attività delle varie articolazioni dell'azienda ovvero delle sue controllate).

L'articolista, poi, senza addurre alcun fatto concreto su cui ancorare il proprio diritto di critica, ma solo menzionando *"quel caveau blindato che li ospita, le telecamere, il via vai della macchine blu, una presenza invasiva in ogni ufficio"* – fatti questi di cui peraltro non menziona la fonte limitandosi a dire che "fanno nascere sospetti" – giunge a formulare domande deliberatamente dirette ad evocare, nel lettore, le più oscure trame: *"qual è il vero lavoro di Rigoni & Co.? Che rapporto hanno con Troja?"*. Aggiungendo che *"intanto nessuno parla più al telefono"*.

Conclude riferendo che, all'arrivo del nuovo amministratore della società, Gianfranco Cimoli, erano state trovate tre telecamere nell'ufficio del predecessore Necci.

Pur condividendo le allegazioni dei convenuti in punto di maggiore "latitudine" del diritto di critica nei confronti di quello di cronaca, in quanto espressione della più generale libertà tutelata all'art.21 Cost., si ritiene che

nella fattispecie il giornalista Livadiotti abbia evocato scenari di generico malaffare e giochi di potere cui avrebbe partecipato il Rigoni senza riferire nel contempo, con un minimo di concretezza, le basi del suo ragionamento.

Il dato, riportato dai convenuti (e documentato attraverso la copiosa produzione in giudizio di verbali di interrogatorio di Lorenzo Necci), secondo cui gli interrogativi dell'articolista deriverebbero dai "sospetti" ad un certo punto nutriti dal Necci e di cui questo aveva detto allorché interrogato dai Magistrati, neppure figura nel testo dell'articolo.

Quanto, poi, alla produzione di un danno ingiusto, causalmente legato alla pubblicazione dell'articolo, l'attore ha provato a mezzo dei testimoni che l'articolo stesso fu esposto persino nella bacheca del servizio di auditing, e che diede luogo a grave imbarazzo di tutti gli addetti, i quali, da essere preposti ad un'attività di vigilanza si sentirono loro oggetto di attenzione e controllo ad opera dei terzi.

Il ~~Rigoni~~ in particolare, che era il responsabile dell'auditing ed era stato già colpito dagli articoli degli anni precedenti in cui pure veniva messa in dubbio la liceità dell'operato suo e della struttura, ritenne di dimettersi.

Si ritiene, perciò, che un danno (non patrimoniale) ai diritti della persona l'attore abbia in effetti subito, quantomeno con riferimento al cosiddetto danno morale soggettivo (patema d'animo), dovendosi ragionevolmente postulare che egli abbia avvertito un sentimento di grave frustrazione nel vedere il proprio impegno lavorativo ricambiato con così gravi sospetti.

Anche il Gruppo editoriale convenuto deve, quindi, rispondere in solido e salvo regresso dell'illecito del giornalista e del direttore, a norma dell'art.11, L. 47/1948 (Cass. civ. III, 19.9.1995, n. 9892, Rv.494081).

Il verificarsi del danno, d'altronde, può essere accertato, secondo i principi generali, anche a mezzo di presunzioni (2729 c.c.), e pertanto può ragionevolmente ritenersi che il ~~Rigoni~~ abbia riportato nella specie anche un danno alla propria reputazione personale e professionale, proporzionale alla

gravità del fatto lesivo, alla notorietà dello stesso attore ed alla diffusione del mezzo di comunicazione.

Quanto al primo elemento, i dubbi disinvoltamente sollevati dal Livadiotti tratteggiano il ~~Rizzardi~~ come possibile partecipe dei "traffici" del Troja, nonché autore di veri e propri reati di illecita interferenza nella vita privata altrui.

Si tratta quindi di fatto obiettivamente di notevole gravità.

Di contro, la figura e la reputazione dell'attore non sono state oggetto di una prova adeguata da parte della sua difesa.

Elementi a riguardo si rinvergono però da quanto riferisce il giornalista Peter Gomez nell'articolo del 9.10.1987 prodotto in copia dai convenuti (doc. n.3): *"Fu l'allora capo di stato maggiore a fare il nome del tenente colonnello ~~Rizzardi~~, considerato dagli alti ufficiali delle fiamme gialle un enfant prodige, un autentico fuoriclasse che già allora vantava un curriculum invidiabile e sponsorizzazioni all'altezza. Era stato attendente di campo di Luigi Ramponi, ex comandante generale della Guardia di Finanza e oggi senatore di AN; per qualche tempo aveva militato nelle file del SISMI e poteva contare sull'appoggio della vecchia DC"*. Dunque indubbiamente un funzionario di livello ed elevata reputazione almeno tra i maggiorenti della Guardia di Finanza.

Certamente, però, non un uomo politico di rilievo nazionale o, comunque, un personaggio che potesse essere riconosciuto dalla gran parte dei lettori del settimanale, ancorché l'Espresso sia di norma letto da persone di cultura medio - alta.

Se l'articolo sull'argomento fosse rimasto unico, la gran parte dei lettori estranei al contesto cennato non avrebbero invero collegato il suo nome ad alcuna persona loro già nota, e lo avrebbero dimenticato molto presto.

Nella specie, tuttavia, deve rilevarsi che la stessa vicenda ed il nome del ~~Rizzardi~~ erano già stati messi in evidenza in precedenti pubblicazioni, effettuate in un lasso temporale abbastanza ristretto; e ciò può aver contribuito a ricordare al pubblico i fatti ed il personaggio.

In merito, infine, all'ultimo aspetto, notoria è la grande diffusione del settimanale L'Espresso tra il pubblico di cultura medio - alta. Meno rilevanti sono invece le considerazioni dell'attore circa la maggiore lesività delle pubblicazioni ove effettuate su di un periodico settimanale anziché quotidiano, giacché le copie del primo come del secondo possono egualmente essere conservate dal lettore.

I convenuti deducono che l'attore aveva già dovuto subire un analogo pregiudizio per la pubblicazione, sul "Messaggero" e sull'Espresso di articoli, negli anni precedenti (ma l'ultimo, sull'Espresso, solo cinque mesi prima: "Taci, il colonnello ti ascolta", del 9.10.1987; v. doc. 3 dei convenuti. Questo articolo pone peraltro sotto diretta accusa il Rigoni e gli addetti al servizio di auditing), in relazione alla stessa vicenda.

Per tali fatti, oggetto di articoli diversi, ha pure domandato il risarcimento dei danni in sede giudiziaria, risultando ancora pendente il procedimento relativo alla pubblicazione del del 9.10.1997.

Questo dato certamente influisce sulla liquidazione del nuovo danno in quanto deve evitarsi la duplicazione dei risarcimenti per lo stesso pregiudizio.

In particolare, il ~~Rigoni~~ ha ottenuto (in sede penale) un risarcimento pari a £. 10.000.000 per l'articolo "Si scrive Necci, si legge De Chiara" pubblicato sull'Espresso, a firma Paolo Giustolisi, del 17.10.1996. Qui la Corte D'Appello osservava che tale somma era *"ritenuta equa in considerazione del pregiudizio professionale e personale arrecato al Rigoni con la pubblicazione dell'articolo in cui è stato tratteggiato come persona dalle ambigue e poco chiare frequentazioni con discussi personaggi entrati in collaborazione con le FF.SS. ed a capo di una struttura svolgente compiti illeciti e non quelli istituzionali per i quali era stata creata ..."*; dunque un fatto analogo a quello di cui si tratta, sostituita la figura del Troja con quella di tale Enzo De Chiara, del quale la Corte di Cassazione richiama *"un italo americano coinvolto nell'inchiesta cd. Phoney Money, condotta dalla Procura di Aosta, ed indicato come fruitore di lucrosissimi quanto*

ingiustificati contratti di consulenza con enti pubblici italiani tra cui le FF.SS. ”.

Ha ottenuto una provvisionale definitiva (sempre in sede penale) pari a £.20.000.000 per due distinti articoli apparsi su due edizioni consecutive de “Il Messaggero” del 2.11.1996 (“Necci aveva un servizio segreto: un bunker per spiare gestito da ex fiamme gialle – lo chiamavano auditing”, a firma Massimo Martinelli) e del 3.11.1996 (“Quando Pacini frequentava i salotti”, di Pietro Calabrese). Ha, infine, ottenuto un risarcimento dalla Corte D’Appello civile di Roma pari ad € 25.000,00 (sentenza non ancora in giudicato) per l’articolo sull’Espresso a firma Peter Gomez del 9.10.1997 sopra menzionato.

Ad avviso del giudicante, tuttavia, ciò non fa escludere la produzione, per il fatto qui in discorso, di un ulteriore danno, giacché il collegamento dell’attore con il faccendiere Troja, evidenziato nello scritto del Livadiotti, costituisce un dato del tutto nuovo e non certamente irrilevante, anche per come è descritta la “carriera” del Troja.

Inoltre è un fatto che il ~~Rizzoli~~, rimasto in servizio nonostante i precedenti articoli, ha deciso di dimettersi dopo l’ultimo “colpo”, ricevuto per la pubblicazione dell’articolo di marzo 1998.

L’attore avrebbe potuto, in astratto, esercitare il diritto di rettifica di cui all’art.8 della legge sulla stampa, ma dato il tenore dell’articolo, e della specifica parte che lo riguarda, breve e consistente più di domande fondate su basi generiche che dell’allegazione di fatti determinati, tale tutela sarebbe risultata certo disagevole.

Inoltre, come già accennato il nuovo scritto ha messo nuovamente in luce giudizi che la stampa, e lo stesso settimanale l’Espresso, aveva ritenuto di pubblicare già più volte negli ultimi due anni, allegando diversi e sempre pregiudizievole collegamenti del ~~Rizzoli~~ e sollevando dubbi in merito alla legittimità dell’operato del servizio di “auditing” da lui diretto presso le FF.SS. Il che indubbiamente approfondisce la lesione della reputazione dell’attore, il cui nome e ruolo sono stati ribaditi e quindi ricordati ai lettori.

In definitiva, tenuto conto di quanto già osservato in punto di gravità del danno e risarcimenti già riconosciuti all'attore, ritiene questo giudice che, per l'articolo in oggetto, i convenuti debbano essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno, ^{equitativamente determinato e} fagguagliato all'attualità, nella misura di € 30.000,00.

1

Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma attribuita alla parte vincitrice (art.6 Tariffa civile).

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Determina la misura del risarcimento dei danni, per cui Livadiotti Stefano e Rinaldi Tufi Claudio sono stati condannati in favore dell'attore ~~Rinaldi Andrea~~ Andrea con sentenza 13.12.2002 del Tribunale penale di Roma, irrevocabile il 13.3.2007, in € 30.000,00;
2. Condanna il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. a risarcire il danno arrecato a ~~Rinaldi Andrea~~ ~~A. Rinaldi~~, in solido con i predetti Livadiotti Stefano e Rinaldi Tufi Claudio, nella misura di € 30.000,00;

condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore ~~Rinaldi Andrea~~ nella misura di € 1.514,00 per diritti, € 3.300,00 per onorari, € 830,00 per esborsi; oltre rimborso spese forfetario (12,5%), IVA e CAP come per legge. Roma, 9.4.2011

13 APR. 2011

IL CANCELLIERE G2
Dr.ssa Cecilia Tancredi
Cecilia Tancredi

Il Giudice
Vittorio Contento

Vittorio Contento

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 APR. 2011



IL CANCELLIERE G2
Dr.ssa Cecilia Tancredi
Cecilia Tancredi